

TECNICHE DI INDAGINE NEI REATI DI “RICICLAGGIO” (*)

Relatore:

Gen.le di Brigata Aldo FOSSATI

Comandante della Zona Meridionale Tirrenica (VI) della Guardia di Finanza

1. Le misure legislative succedutesi nel tempo per contrastare la crescente virulenza della criminalità organizzata, cercando di colpirla nei suoi immensi interessi economici, possono essere classificate in due gruppi:

a. legislazione “antimafia”: che ha i suoi capisaldi nella legge 31 maggio 1965, n. 575 e nelle successive 13 settembre 1982 n. 646 (c.d. Rognoni-La Torre); 19 marzo 1990, n. 55 (c.d. Gava-Vassalli) e 8 agosto 1994, n. 501, che ha convertito, con modificazioni il D.L. 20 giugno 1994, n. 399;

b. legislazione “antiriciclaggio, che poggia su due pilastri:

– uno di diritto sostantivo, costituito dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter* C.P., nella evoluzione subita a partire dal 1990 (citata legge Gava-Vassalli modificativa dal primo articolo, recato dalla legge n. 59/1978, e introduttiva del secondo), conclusasi con la nuova formulazione degli stessi articoli ad opera della legge n. 328/1993 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio;

– uno di natura procedurale, consistente nella regolamentazione sulla circolazione del denaro per mezzo di intermediari finanziari e del credito, nonché sulla collaborazione tra gli stessi intermediari e le forze di polizia (segnalazione di operazioni sospette), che ha trovato la sua disciplina nella legge n. 197/1991 e relativi provvedimenti di attuazione.

In entrambi i “tipi” di legislazione, viene assegnato un rilievo centrale alle indagini patrimoniali e bancarie, ritenute strumenti particolarmente efficaci per scoprire le condotte di riciclaggio “primarie” e “secondarie” (nella terminologia del dott. Turone), vale a dire, e l’impiego di proventi illeciti direttamente da parte dei membri del sodalizio criminoso, e quelle poste in essere da parte di persone che si prestano consapevolmente a reimpiegare o riciclare profitti criminali.

È appena il caso di sottolineare che i riciclatori “interni” al sodalizio criminoso non possono essere chiamati a rispondere del reato previsto dall’art. 648-*bis*, posto che tale norma si applica soltanto al di fuori dei casi di concorso nel delitto costituente la fonte dei proventi illegali (c.d. reato presupposto).

Ai secondi (ai riciclatori “esterni”) sono pienamente applicabili le norme incriminatrici degli artt. 648-*bis* (riciclaggio) e 648-*ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale.

Non c’è dubbio che accertamenti patrimoniali specifici e “concatenati”, così come auspicato dallo stesso dott. TURONE, possano meglio raggiungere lo scopo di scoprire sia le forme di riciclaggio “primarie”, che quelle “secondarie”.

È altrettanto vero, però, che il ricorso a tali metodologie investigative è stato sin qui piuttosto sporadico, perché sono particolarmente dispendiose in termini di risorse e più incerte in termini di risultati.

Mi spiego meglio.

Si ritiene fondatamente che tra i tempi di accumulazione dei capitali illeciti e le concrete possibilità di investimento esista un fisiologico “squilibrio” derivante dai tempi d’attesa per riciclarli.

Infatti, le enormi fortune accumulate nelle mani delle associazioni criminali vengono in genere ripartite in tre parti e destinate a tre diverse forme di impiego.

La prima, di dimensioni relativamente modeste, rientra quasi immediatamente nel circuito illegale, essendo finalizzata a mantenere ed allargare le operazioni illecite.

La seconda, più consistente, viene immessa nel circuito economico legale dei Paesi di origine dei gruppi criminali, in settori caratterizzati da deboli barriere di ingresso, da elevati tassi di profitto e/o da alta concorrenzialità interna (edilizia, agricoltura, commercio all'ingrosso, terziario).

I tempi di investimento di questa parte di capitali illeciti sono relativamente brevi.

La terza, che è quella più cospicua, viene in genere tenuta in forma liquida per essere investita, attraverso "specialisti" in attività economico-finanziarie, estranei ai sodalizi criminali, in nazioni diverse da quella in cui è stata prodotta.

I tempi di attesa necessari per trasformare, attraverso manovre più o meno sofisticate, queste cospicue somme in "legittimi" investimenti distribuiti in diversi Paesi, rappresentano, intuitivamente, l'occasione più opportuna per interrompere il complesso e tortuoso viaggio delle ricchezze che si stanno riciclando.

Tuttavia, gli accertamenti necessari per scoprire queste condotte di riciclaggio "secondarie", comportano la necessità di coinvolgere per molto tempo nelle indagini soggetti estranei ai sodalizi criminali, di riconosciuta rispettabilità, e di impiegare risorse di personale specializzato, sempre scarse, in ricerche che appaiono più defatiganti quanto più sono lunghe e complesse.

In tali situazioni, si finisce frequentemente per scegliere la strada più corta (e più comoda), di indirizzare le indagini patrimoniali verso la ricerca degli elementi necessari per l'applicazione delle misure di prevenzione, previste dalla legislazione antimafia, che è facilitata dall'imposizione a carico degli appartenenti alla criminalità mafiosa dell'onere di provare la legittima provenienza delle somme investite.

Occorre, tuttavia, sottolineare che siffatte scelte non sono indotte solo dalla ricerca di un migliore rapporto costi-benefici nell'impiego delle risorse.

Esse sono state anche suggerite da una strategia di lotta alla mafia, strettamente correlata alla doverosa utilizzazione delle dichiarazioni dei "pentiti", che hanno consentito di ricostruire gli organigrammi delle "cosche", con precise e concordanti indicazioni sugli "associati" (per ciò stesso immediatamente sottoponibili alle indagini patrimoniali, che hanno consentito, con relativa facilità, di disvelare i cespiti e le ricchezze da ciascuno posseduti e accumulate).

2. Alla luce delle conclusioni appena tratte, sembra trovare più compiuta ragione la classificazione tra legislazione antimafia e legislazione antiriciclaggio, così come sembrano pertinenti le metodologie operative del Corpo che finalizzano le indagini patrimoniali e bancarie prevalentemente all'applicazione delle misure di prevenzione a carattere patrimoniale introdotte dalla legge Rognoni-La Torre (sequestro e confisca dei beni nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, quando sia ragionevolmente ipotizzabile – ed il prevenuto non sia in grado di fornire la prova contraria – che tali beni siano frutto di attività illecite).

La scheda n. 1 sintetizza i tipi di indagini (sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie, sul patrimonio e sulla attività economica) ricomprese in quella che la pratica operativa della Guardia di Finanza definisce indagine patrimoniale e ne illustra gli obiettivi e gli scopi.

La scheda n. 2 fornisce indicazioni degli uffici (oltre alle banche ed agli altri intermediari finanziari) presso i quali effettuare mirati accertamenti.

Le indagini patrimoniali possono essere integrate dalla "verificazione della posizione fiscale" del soggetto mafioso (in genere, ciò avviene quando ricorrono le circostanze indicate nell'art. 25 della più volte citata legge n. 646/1982), finalizzata anche all'accertamento di illeciti valutari e societari dallo stesso commessi.

3. Il poderoso dispositivo normativo del quale si è dotato il nostro Paese per combattere il riciclaggio (che è uno dei più completi nel panorama internazionale, in quanto quasi del tutto rispondente alle raccomandazioni del G.A.F.I. e rispettoso di tutte le Convenzioni adottate in materia) è sintetizzato nella scheda n. 3.

Le norme incriminatrici contenute negli artt. 648-*bis* e *ter* sembrano costituire, (unitamente a quelle “antimafia”, e segnatamente a quelle del D.L. 20 giugno 1994, n. 399, convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 501 – che hanno rivisitato l’art. 12-*quinquies* del D.L. n. 306/1992 ed introdotto l’ipotesi particolare di confisca dell’art. 12-*sexies* –) un baluardo ben munito a tutela dell’inquinamento dei circuiti finanziari ad opera dei capitali illeciti, anche perché rinforzato da una prima “linea avanzata di difesa” rappresentata dalle norme della legge 5 luglio 1991, n. 197.

Questa legge ha previsto una fitta rete di “reati-ostacolo” onde reprimere sul nascere i fenomeni di riciclaggio, sanzionando la violazione di obblighi finalizzati alla garanzia della trasparenza nella circolazione del denaro e dei valori mobiliari, ma ha anche previsto un’articolata serie di adempimenti e regole di natura amministrativa (illustrate nelle schede di sintesi n. 4 e n. 5), alle quali vanno ad aggiungersi quelle ulteriormente introdotte dalla legge n. 310/1993 (illustrate nella scheda n. 6), intesa a garantire la trasparenza delle operazioni di cessione di aziende.

Come sarà illustrato meglio in prosieguo, i metodi di riciclaggio possono essere i più diversi ed attuati con tecniche molto eterogenee; tuttavia, in linea generale, le grosse operazioni di investimento di proventi criminali difficilmente possono evitare l’accesso ad un canale di intermediazione finanziaria, sia essa bancaria o non.

Questa considerazione è il presupposto originatore di molte delle norme – che abbiamo definito procedurali – e che si incentrano nell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e, con riguardo alla composita popolazione degli intermediari finanziari, con la prescrizione di una serie di adempimenti formali e sostanziali, soprattutto, con l’assoggettamento ad una sorta di vigilanza da parte della banca centrale e dell’U.I.C..

È bene, tuttavia, sottolineare subito che tali strumenti ancorché produttivi di positivi effetti, sembrano ben lontani dall’esprimere un tranquillizzante grado di efficacia.

Ed infatti:

– è vero che si è registrato un sensibile, progressivo aumento delle segnalazioni di operazioni sospette, che sono passate dalle 22 del 1991, alle 129 del 1992, alle 334 del 1993 e, infine, alle 560 del 1994 (non abbiamo i dati relativi al 1995). Ma è anche vero che:

- delle complessive 1.045 segnalazioni, poco più di 50 provengono dalla Isole (Sicilia e Sardegna) e nessuna di esse è stata inoltrata da operatori finanziari e creditizi attivi in città come Agrigento, Messina e Ragusa;

- nel corso dell’attività svolta dai reparti del Corpo, sono state rilevate numerosissime violazioni dell’obbligo di identificazione del cliente (ciò che consente di dubitare della piena collaborazione degli intermediari finanziari);

– è vero che gli obblighi imposti agli intermediari finanziari, hanno comportato una contrazione del loro numero dai 27.250 soggetti operanti agli inizi del 1992 ai 21.808 attivi alla fine del 1994. Ma è anche vero che sono ugualmente ripartiti tra Nord e Sud Italia; e dunque la loro distribuzione sul territorio non è correlata con la relativa importanza economica.

Infine, non sembra abbiano sortito positivi effetti le disposizioni contenute nella legge n. 310/1993.

Per conoscenza personale e diretta, posso affermare che nessun Questore della Campania ha ritenuto di avanzare una qualche richiesta di collaborazione investigativa su casi di cessioni di aziende o di esercizi commerciali, dei quali avrebbero dovuto avere comunicazione, giudicati sospetti.

Parimenti, non mi risultano interventi diretti di altre forze di Polizia, conseguenti ad indagini attivate a seguito di tali segnalazioni.

Queste osservazioni dovranno essere riprese, quale necessaria premessa delle considerazioni conclusive e di alcune proposte di correttivi al sistema normativo, che appaiono necessari per accrescerne il grado di efficacia complessiva.

4. Passiamo ora a descrivere le forme ed i metodi di riciclaggio riscontrati in sede operativa e ad illustrare, in alcuni casi di più rilevante interesse, le tecniche investigative che hanno consentito di scoprirli.

Il riciclaggio può essere attuato con l'adozione di tecniche le più diverse che vanno dal materiale trasporto all'estero di valuta o di altri mezzi di pagamento, al c.d. sistema delle compensazioni (schematizzato nella scheda n. 7 e consistente nell'accreditamento di una somma all'estero a favore di un cittadino residente nel nostro Paese, in cambio di un identico riconoscimento, in Italia, a favore di una controparte); ricorrendo al sistema delle fittizie operazioni commerciali con l'estero (esemplificativamente illustrato nella scheda n. 8) o a varie altre forme che prevedono l'intervento di intermediari finanziari o creditizi (sintetizzate nella scheda n. 9). Ai medesimi fini, possono essere utilizzate la gestione di case da gioco; il ricorso al canale bancario nazionale, usufruendo di interessate complicità; la creazione di società fittizie e l'esercizio di ogni altra pratica fraudolenta.

Può quindi tornare più utile passare direttamente alla descrizione di alcuni casi di riciclaggio scoperti nel corso dell'attività operativa.

A. Riciclaggio di denaro attraverso un istituto di credito (e con la sua complicità).

– REPARTO OPERANTE: G.I.C.O. di Ancona.

– MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ILLECITO:

– scambio di assegni “sporchi” con quelli “puliti”;
– versamento di assegni previo cambio, senza che risultasse il versamento diretto sul conto. In sostanza, dall'estratto conto risultavano solo operazioni avvenute come per contanti.

– FONTE DI INNESCO DEL SERVIZIO:

Indagini di iniziativa nei confronti di appartenenti alla c.o..

– TECNICHE INVESTIGATIVE ADOTTATE:

sono stati eseguiti accertamenti bancari e patrimoniali, con contestuale esame della documentazione amministrativo-contabile, nei confronti dei personaggi oggetto di indagine con riscontri anche nelle regioni di appartenenza degli stessi.

B. Riciclaggio di denaro attraverso un'istituto di credito

– REPARTO OPERANTE: G.I.C.O. di Ancona.

– MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ILLECITO:

l'attività di riciclaggio veniva posta in essere con il concorso materiale di un funzionario di banca. I flussi finanziari provenivano da soggetti appartenenti alla c.o. campana.

Un soggetto presentava assegni post-datati alla banca, per i quali il funzionario emetteva ricevute bancarie (il più delle volte con nominativi di fantasia, di pari importi), che venivano poste all'incasso alla scadenza dei titoli post-datati, mentre il denaro veniva erogato contestualmente alla consegna degli assegni.

Quindi, gli ordini di pagamento delle ricevute bancarie venivano inviati al domicilio del presentatore degli assegni e non a quello degli emittenti, in quanto nominativi di fantasia.

– FONTE DI INNESCO DEL SERVIZIO:
indagini a richiesta della D.D.A. di Ancona.

– TECNICHE INVESTIGATIVE ADOTTATE:
sono state eseguite indagini bancarie, con riscontri anche nelle regioni di appartenenza dei soggetti indagati.

C. Riciclaggio di denaro tramite un istituto di credito

– REPARTO OPERANTE: G.I.C.O. di Milano.

– MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ILLECITO:
l'azione criminosa è stata posta in essere con la compiacenza di un direttore di agenzia di una importante banca il quale, nell'esercizio della sua attività professionale fungeva da “consulente finanziario” di un'organizzazione. Lo stesso, gestendo il patrimonio contante illecitamente accumulato dal capo dell'organizzazione, decideva tempi e modalità per eseguire le operazioni bancarie, al fine di frazionarle, in elusione alla normativa bancaria, in diversi conti correnti, comunque nella disponibilità dei componenti dell'organizzazione e dei loro familiari. Allo scopo di “ripulire” ulteriormente il denaro illecito, il direttore dell'agenzia, in virtù della sua diretta conoscenza delle aziende commerciali (clienti dell'istituto di credito), offriva, a titolo di prestito, il denaro contante del sodalizio criminoso ai titolari delle predette aziende, ottenendone la restituzione tramite assegni circolari e bancari, successivamente versati sui conti correnti intestati ai componenti del sodalizio medesimo.

Tale metodologia di “pulitura” del denaro, consentiva di ottenere un duplice effetto:

– non far apparire grosse disponibilità finanziarie sui conti correnti dei responsabili;
– sostituire il denaro contante “sporco” con assegni circolari e bancari di lecita provenienza, derivanti dalle operazioni di prestito apparentemente regolari, svolte con il metodo suesposto.

– FONTE DI INNESCO DEL SERVIZIO:
l'operazione ha avuto origine da apposita delega dell'A.G., la quale ha disposto l'individuazione dei rapporti bancari intercorrenti tra gli appartenenti di una organizzazione, nonché dei motivi posti a giustificazione di tali rapporti.

– TECNICHE INVESTIGATIVE ADOTTATE:
l'attività si è concretizzata nell'acquisizione e nell'analisi di numerosi conti correnti, assunzioni di informazioni, sopralluoghi, pedinamenti ed appostamenti.

D. Riciclaggio di denaro attraverso la creazione di un istituto di credito costituito da cosiddetti “prestanomi”

– REPARTO OPERANTE: II Gruppo dello S.C.I.C.O. di Roma.

– MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ILLECITO:
riciclare, attraverso la creazione di un istituto di credito grandi masse di denaro liquido provenienti da usura ed estorsioni.

– FONTE DI INNESCO DEL SERVIZIO:
L'indagine ha preso l'avvio a seguito delle risultanze di un'attività informativa posta in essere dalla Polizia di Stato nei primi mesi del 1994.

– TECNICHE INVESTIGATIVE ADOTTATE:

sono state eseguite perquisizioni presso abitazioni, sedi di società e studi professionali. Il successivo esame della documentazione sequestrata ha evidenziato diverse scritture private, che ipotizzano i reati menzionati.

E. Riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti

– REPARTO OPERANTE: G.I.C.O. di Milano.

– MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ILLECITO:

l'organizzazione si basava essenzialmente su dei "centri" di raccolta di denaro (costituiti in Italia, Germania e presumibilmente in Olanda e Spagna), che, sotto la copertura di lecite attività commerciali avevano lo scopo di raccogliere la valuta, proveniente da soggetti acquirenti della sostanza stupefacente.

In sintesi, il meccanismo prevedeva le seguenti fasi:

– arrivo in Italia dello stupefacente (a mezzo T.I.R., autobus turistici o autovetture private) per essere destinato ai soggetti sparsi su tutto il territorio nazionale ed in particolare nell'Italia Settentrionale;

– successiva distribuzione a grossisti italiani, per lo più collegati ad organizzazioni criminali di stampo mafioso (in special modo 'ndrangheta calabrese);

– pagamento della droga da parte dei grossisti, direttamente o a mezzo corrieri, a un referente estero dell'organizzazione;

– consegna del denaro a incaricati dell'organizzazione, che provvedevano ad occultarlo in attesa di ricevere disposizioni per il successivo trasporto;

– l'organizzazione operante in Germania provvedeva, tramite corrieri, al ritiro delle somme di denaro "stoccate" presso una ditta import-export italiana. Quindi, il denaro confluiva in gran parte in Germania (Monaco di Baviera) ed in minima parte in Turchia con il c.d. sistema dei "conti di compensazione";

– dalla Germania il denaro contante, proveniente da tutta l'Europa, era cambiato in valuta pregiata e spedito in Turchia, tramite i normali canali bancari, ovvero tramite corrieri.

Altro sistema utilizzato prevedeva, invece, il diretto impiego delle somme, provento della vendita dell'eroina, per il pagamento dei fornitori di beni e servizi. Ciò poteva verificarsi, atteso che le società interessate nei traffici svolgevano, come attività di copertura, quella di import-export, ovvero quella di cambiavalute.

In particolare, questo meccanismo, secondo il c.d. sistema dei "conti di compensazione", precedeva le seguenti fasi:

– il referente dei trafficanti in Turchia riceveva somme in denaro liquido, destinate al pagamento di beni e/o servizi, lecitamente acquistati all'estero, direttamente o da un altro suo cliente;

– un referente all'estero (nello stesso paese del fornitore dei beni e/o servizi, in particolare in Italia) riceveva somme in contanti, costituenti pagamento di transazioni di eroina;

– mentre il referente turco, utilizzava i soldi "puliti" per pagare i trafficanti (fornitori di eroina in Turchia), quello estero impiegava il denaro sporco per pagare i beni e/o servizi leciti in Italia.

– FONTE DI INNESCO DEL SERVIZIO:

segnalazione organo collaterale estero.

– TECNICHE INVESTIGATIVE ADOTTATE:

intercettazioni telefoniche, servizi di appostamento e pedinamento, riprese filmate e fotografiche.

5. Particolarmente interessante e complesso il sistema di riciclaggio scoperto, di recente, dal Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Milano, nel prosieguo di indagini avviate nei confronti dei componenti di una organizzazione dedita al traffico di stupefacenti.

L'attività investigativa ha preso l'avvio da informazioni rese da un trafficante, detenuto in Italia, che indicavano un commercialista italiano, quale abituale referente di organizzazioni turche e slave per versamenti collegati a partite di stupefacenti.

Queste informazioni trovavano conferma nelle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia.

Veniva, conseguentemente, disposta un'intensa attività di indagini tecniche, con intercettazioni di numerose utenze telefoniche e, sulla scorta dei dati in tal modo acquisiti, veniva attivata una stretta ed efficace collaborazione con numerosi organismi di polizia stranieri.

Venivano così alla luce i contorni di una vasta attività di riciclaggio, finalizzata a trasferire in mercati di investimento americani fondi all'apparenza legali, ma di fatto provenienti da depositi di origine illecita dislocati in Austria.

I passaggi logico-operativi dell'illecita attività (quali descritti dal collega Generale FAVARO sulla Rivista della Guardia di Finanza) sono risultati i seguenti:

– emissione delle lettere di credito da parte di istituto di credito inglese a garanzia formale e ad impegno sostanziale della validità di effetti da altri emessi; tale esigenza veniva corrisposta dal citato commercialista il quale si rivolgeva ad un sedicente ingegnere bergamasco. Quest'ultimo otteneva, a sua volta, le lettere di credito dall'intermediario inglese, in nome e per conto della banca summenzionata;

– effettiva “monetizzazione” delle disponibilità.

Per conseguire tale obiettivo venivano emessi da una società statunitense con sede nel Delaware (U.S.A.) e filiale in Croazia, degli “effetti Finanziari” scontabili dai percettori e garantiti dalle individuate lettere di credito dell'intermediario inglese. L'emissione di detti effetti – definiti finanziariamente “Billets Au Ordre” (B.A.O.) – era stata procacciata a seguito dell'intervento e dell'opera di convincimento di un noto personaggio francese di origine corsa, operante in territorio d'oltralpe;

– trasformazione dei B.A.O. in denaro contante.

Gli effetti finanziari (B.A.O.), tuttavia, per creare una effettiva disponibilità monetaria, dovevano, poi, essere acquistati nella loro totalità e possibilmente reperiti da un unico soggetto, il quale:

• a motivo dell'acquisto avrebbe reso liquidi gli “effetti”;

• per la sua “unicità”, avrebbe garantito la contestuale disponibilità dell'intera somma di denaro.

A tale incombenza provvedeva la finanziaria con sede in Vaduz, impresa individuata da un operatore finanziario di Parigi, coadiuvato da un ex alto funzionario di un istituto di credito d'oltralpe;

– collocamento delle somme negli U.S.A.

La finanziaria di VADUZ – acquirente – provvedeva quindi a liquidare gli acquisti degli effetti per il tramite di un'importante banca di Ginevra, che chiudeva la partita finanziaria con la società statunitense, riversando su di essa i proventi dei B.A.O. (previa deduzione delle provvigioni spettanti agli intermediari individuati), proventi che, a questo punto venivano a dislocarsi, perfettamente schermati, nel Delaware (U.S.A.).

In sintesi, la movimentazione appena tracciata è riassunta nella scheda n. 10.

6. I casi di riciclaggio sopra descritti sono stati prescelti, tra il più ampio numero di quelli scoperti, perché hanno una caratteristica comune: la loro fonte di innesco, quando non è casuale, è estranea ad una strategia investigativa basata su una complessiva, pianificata attività di intelligence.

I risultati conseguiti, che sono sempre il frutto di faticosa, penetrante e diligente attività di p.g., appaiono occasionali successi che spesso rafforzano una diffusa sensazione di insoddisfazione,

perché rendono consapevoli che, a prezzo di faticoso lavoro, si riesce a percepire appena la punta di un iceberg, di dimensioni intuibilmente colossali.

Si comincia allora a pensare e ad affermare che gli strumenti legislativi sono inadeguati; che bisogna rendere più efficace la collaborazione degli operatori bancari, introducendo magari sanzioni disciplinari (oltre a quelle penali già previste) come nel sistema svizzero, oppure attraverso un'intensa attività addestrativa che li renda più attenti e più scrupolosi nel segnalare le operazioni sospette, citando il caso inglese; che bisogna intensificare i rapporti di collaborazione internazionale.

Queste affermazioni ci trovano solo minimamente d'accordo.

È stato più volte affermato in precedenza che il sistema normativo approntato dal legislatore italiano è tra i più completi e, forse, quello che più si avvicina agli schemi ideali tipici disegnati in campo internazionale.

Il deficit di efficacia che pure deve registrarsi non è conseguente a carenza sul piano legislativo, ma deve essere ricondotto alla scelta di far dipendere il funzionamento complessivo del sistema da singole attivazioni ad opera di persone che, per il concreto timore di vendette della criminalità organizzata, rese possibili da un certo grado di permeabilità del sistema bancario (e delle Istituzioni più in generale), cercano di eludere l'assolvimento di un compito che non sentono come necessaria espressione del loro *status* professionale, piuttosto che da un sistema "oggettivizzato", di rilevazione e di analisi informatizzata di dati ed elementi, dei quali pure è stata prevista, ad altri fini, la raccolta e la gestione.

Quanto alla collaborazione internazionale, non può non considerarsi che essa è effettiva ed efficace solo quando può realizzarsi.

Dove scelte politico-finanziarie obbligate impongono ai Governi (penso a quelli di molti paesi dell'Est Europeo) di superare situazioni di stagnazione economica per dare alle popolazioni un livello minimo di benessere, è difficile pensare che essi si sentano impegnati ad accertare la provenienza di investimenti esteri ed a respingere quelli che dovessero essere sospettati di origine criminale.

In tali situazioni, quale collaborazione può essere concretamente ottenuta?

Ma c'è di più.

Si sostiene, con ragione, che il riciclaggio internazionale è senza dubbio favorito dall'esistenza di "paradisi fiscali".

Se si va a guardare a quali paesi possa attribuirsi tale etichetta, si scopre che essi non sono situati all'altro capo del mondo, (ammesso che la distanza possa impedire l'utilizzazione delle loro compiacenti strutture normative ed operative), ma sono numerosi anche in Europa e, non di rado, sono parte della Comunità Europea o appartengono politicamente a Paesi membri.

Anche in queste situazioni è evidentemente irrealistico pensare di ottenere più collaborazione.

Se questo è vero, allora occorre pensare ai rimedi più realisticamente adottabili. È necessario, anzitutto, cambiare la strategia di contrasto al riciclaggio, basandola su sistematiche indagini di tipo preventivo.

A tal fine occorre, soprattutto, avere a disposizione una grande disponibilità di "sensori" che siano in condizione di segnalare l'ingresso del flusso finanziario illecito nel sistema economico ed occorre sviluppare la capacità di interpretazione delle segnalazioni che pervengono.

Ribadendo convinzioni più volte espresse, ritengo che la collaborazione richiesta al settore finanziario e creditizio debba essere di livello superiore, rispetto a quello "elementare" della segnalazione di operazioni sospette e debba consistere nel risultato di analisi complessiva dei flussi finanziari emergenti dell'aggregazione di dati memorizzati nei vari archivi aziendali, in modo da farne emergere informazioni utili alle indagini in materia di riciclaggio, da mettere a disposizione degli inquirenti.

Ma ritengo che sarebbe ancora più efficace la previsione (è questo l'unico ritocco normativo ritenuto auspicabile) di una "Agenzia nazionale antiriciclaggio", simile a quella concepita dal G.A.F.I. (ed esistente in Francia e in Australia) alla quale affidare una banca-dati centralizzata,

gestita attraverso un sistema esperto, in grado di interfacciare le segnalazioni acquisite dal sistema bancario (quelle previste dalla legge n. 197/1991), con le informazioni disponibili in altre BANCHE-dati esistenti (A.R.P.O., Anagrafe Tributaria, P.R.A., Camera di Commercio), allo scopo di fare emergere situazioni anomale meritevoli di approfondimenti investigativi.

Quale che sia la collocazione istituzionale dell'Agencia, essa dovrebbe essere strettamente collegata con la Procura Nazionale Antimafia, che avrebbe così gli strumenti necessari per l'efficace esercizio delle sue funzioni di coordinamento.

A livello decentrato, il coordinamento sul piano investigativo e giudiziario può essere senz'altro facilitato da una più stretta iterazione tra D.D.A. e Procure della Repubblica del Distretto, da realizzarsi attraverso incontri e scambi di informazioni, che possono essere previsti in una "Convenzione" all'uopo stilata e sottoscritta (come avvenuto recentemente a Salerno).

Questa collaborazione, superando, quando necessario, lo steccato delle "competenze", consegue lo scopo primario di aumentare le conoscenze ambientali ed il patrimonio informativo del sistema investigativo nel suo complesso, accrescendone l'efficienza e l'efficacia e garantendo lo svolgimento di indagini veramente coordinate.